



COMUNE DI ROSTA

Città Metropolitana di Torino

Registro Generale

N. 136

del 14/07/2022

**DETERMINAZIONE N. 58 DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE**

OGGETTO :

**INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E - ANNO 2022 -
ANNULLAMENTO DETERMINA N. 54 DEL 21.03.2022**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE

Premesso che:

- in data 12 giugno 2022 si sono svolte le consultazioni amministrative per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale,
- l'art. 82 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. 267/2000, prevede che sia riconosciuta al Sindaco ed i componenti degli organi esecutivi un'indennità di funzione e che i Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli Comunali e Commissioni;
- il Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con quello del Tesoro, n. 119 del 04.04.2000 ha stabilito che la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza sia commisurata alla dimensione demografica degli Enti tenendo conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
- la misura della indennità prevista per vice sindaco ed assessori è rapportata percentualmente a quella stabilita per il Sindaco. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

L'art. 1, comma 583, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), ha previsto nuove modalità di calcolo dell'indennità di funzione dei sindaci e degli amministratori, parametrando l'indennità al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni. Il citato comma prevede fasce di parametrizzazione in ragione della popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale per il comune di riferimento.

Parlando di "ultimo censimento ufficiale" la norma introduce, per la individuazione della fascia demografica di appartenenza dell'Ente, un criterio innovativo rispetto al sistema precedente basato sul disposto dell'art. 156 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale " *Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica*".

Con decreto del Ministero dell'Interno del 30.05.2022 è stato ripartito il fondo di 110 milioni di euro per l'anno 2022, a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai Comuni delle regioni a statuto ordinario per l'incremento dell'indennità di funzione di cui ai commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il suddetto fondo è ripartito secondo i criteri definiti nell'allegato A "Nota metodologica", e nelle misure indicate nell'allegato B "Piano di riparto". In particolare si specifica che la popolazione presa come riferimento per il riparto è quella risultante dal censimento permanente ISTAT al 31 dicembre 2020.

Il Comune di Rosta, da censimento ISTAT al 31 dicembre 2020, rientra nella fascia demografica dei comuni tra i 5.001 e 10.000 abitanti contando al 31.12.2020 n. 5074 abitanti.

La precisazione contenuta nel decreto in ordine al censimento da prendere in considerazione per il calcolo della popolazione è risultata di indubbia utilità giacché, in fase di prima applicazione e per motivi cautelari, la sottoscritta aveva fatto riferimento alla popolazione risultante dal Censimento 2011 (giusta propria determinazione n. 54 del 21.03.2022).

Con tale determinazione, in attesa di opportune interpretazioni ufficiali sul dato inerente la popolazione residente da prendere come riferimento per la corresponsione delle nuove indennità si era ritenuto, infatti a titolo cautelativo per l'Ente, con possibilità di futura integrazione delle somme corrisposte, di fare riferimento alla popolazione risultante dal

censimento ufficiale dell'anno 2011 secondo il quale il Comune di Rosta rientrava nella fascia demografica da 3.001 a 5.000 abitanti, con una popolazione di 4.621 abitanti.

L'emanazione del decreto ministeriale consente di riconoscere agli amministratori una diversa misura dell'indennità sin dal 1° gennaio 2022 con le relative operazioni di conguaglio.

Come già indicato l'art. 1, comma 583, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 parametrizza l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo specifiche percentuali che tengono conto della "popolazione residente". Tale percentuale è fissata, per i comuni compresi nella fascia 5.001/10.000 abitanti nella misura del 29%.

I successivi commi 584 e 585 prevedono che:

"in sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere, altresì, corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio";

"le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119."

Con nota protocollo 1580 del 5 gennaio 2022 il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte di ANCI sulle modalità di applicazione delle predette percentuali, chiarisce che: " al fine di evitare possibili dubbi applicativi, si ritiene che i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza".

Il trattamento economico complessivo dei Presidenti di Regione è attualmente pari a € 13.800,00 lordi mensili, secondo quanto definito dalla Conferenza Stato - Regioni con le delibere del 30 ottobre 2012 e 6 dicembre 2012, n. 235, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174;

- nell'anno 2024 la nuova indennità a regime, per i sindaci dei comuni con popolazione tra 5.001 e 5.000 abitanti sarà pari mensilmente a €. 4.002,00 (ovvero al 29% di € 13.800,00).

Tutto ciò premesso

Ai sensi della normativa sopra citata e della fascia demografica di appartenenza del Comune di Rosta, ricompresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, è necessario rideterminare gli importi della indennità di funzione degli amministratori, come di seguito:

Base di calcolo:	
€ 13.800,00	trattamento economico complessivo mensile dei Presidenti di Regione
Indennità a regime nel 2024 per i sindaci dei comuni con popolazione tra 5.001 a 10.000 abitanti:	
€ 4.002,00	29% del trattamento economico complessivo dei Presidenti di Regione (€13.800,00)
Precedente indennità calcolata a norma del DM n. 119/2000, e ridotta del 10% come previsto dall'art. 1, co. 54, L. n. 266/2005:	
€ 2.509,98	trattamento economico complessivo
Differenziale su cui calcolare l'adeguamento dell'indennità per l'anno 2022	

€. 1.492,02	differenza tra l'indennità a regime (€. 4.002,00) e l'indennità previgente da D.M. 119/2000 (€. 2.509,98)
Adeguamento al 45% dell'indennità a regime:	
€ 671,41	calcolato sul suddetto differenziale
Indennità per l'anno 2022:	
€. 3.181,39	ottenuto dalla sommatoria della pregressa indennità di funzione teorica (€. 2.509,98) con l'importo di adeguamento al 45% (€. 671,41)

Precisato che ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con quello del Tesoro, n. 119 del 04.04.2000:

- nei comuni popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti al vicesindaco è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 50% di quella prevista per il Sindaco;
- nei comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti agli assessori è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il sindaco.

Rilevato pertanto che ai sensi della nuova normativa per l'anno 2022 agli amministratori di questo ente spettano le seguenti indennità:

Sindaco	€. 3.181,39 lordi mensili
Vicesindaco	€ 1.590,70 lordi mensili pari al 50% dell'indennità del Sindaco
Assessori	€ 1.431,63 lordi mensili pari al 45% dell'indennità del Sindaco
Assessori lavoratori dipendenti	€. 715,82 lordi mensili pari alla metà del 45% dell'indennità prevista per il Sindaco

Dato atto che:

l'importo delle indennità con riferimento agli assessori lavoratori Chiara Iglina e Giulia Anghelone tiene conto di quanto previsto dall'articolo 82 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che stabilisce il dimezzamento dell'indennità di funzione per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa per mandato elettorale;

i suddetti assessori, essendo lavoratori dipendenti, hanno diritto, ai sensi dell'ex art. 79 del D.Lgs. 267/2000, ad un numero di permessi mensili dal lavoro pari a 24 ore qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato e per la partecipazione alle sedute degli organi di cui fanno parte, per la loro effettiva durata, oltre il tempo necessario a raggiungere la sede della riunione ed a tornare al luogo di lavoro.

Ricordato che gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici, sono stati impegnati, per l'anno 2022, con propria determinazione n. 54 del 21.03.2022.

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 22.12.2021 è stato approvato il bilancio 2022-2024 e che con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 02.03.2022 è stato approvato il relativo PEG 2022-2024.

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze della sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria generale, come nominata con Decreto sindacale n. 8 del 23.12.2020, che sta svolgendo l'incarico in regime di prorogatio ai sensi dell'art. 12 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

D E T E R M I N A

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di rideterminare, per l'anno 2022, l'indennità di funzione spettante a Sindaco, Vicesindaco e Assessori comunali nell'anno 2022, nella seguente misura mensile lorda:

Sindaco	€ 3.181,39 lordi mensili
Vicesindaco	€ 1.590,70 lordi mensili
Assessori	€ 1.431,63 lordi mensili
Assessori lavoratori dipendenti	€ 715,82 lordi mensili

conformemente alla disciplina prevista dall'art. 1, comma 583, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), come specificata dalla nota metodologica Allegato a) al decreto del Ministero dell'Interno del 30.05.2022 che colloca il Comune di Rosta nella fascia demografica ricompresa tra i 5.001 e i 10.000 abitanti.

Di quantificare la spesa annua necessaria per la corresponsione delle suddette indennità in € 91.624,01 oltre IRAP per € 7.788,04 tenendo conto della composizione della Giunta Comunale e che al suo interno sono presenti due assessori lavoratori dipendenti a cui spetta l'indennità di funzione dimezzata ai sensi dell'articolo 82 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. impegnando la stessa rispettivamente sul capitolo 1007 denominato "Indennità di carica agli amministratori, gettoni di presenza e rimborsi" e sul capitolo 1016 denominato "IRAP e altre imposte e tasse" del PEG 2022/2024.

Di accertare, a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dal Comune per l'incremento dell'indennità di funzione di cui ai commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la somma di € 24.350,00 sul capitolo 2500/102 del PEG 2022-2024.

Di dare atto che le indennità di cui sopra sono soggette alle disposizioni fiscali, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23.12.1994, n. 724, nonché soggetti all'IRAP a carico dell'Ente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 comma 1 e 3 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

Di rilevare che agli Amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione come sopra determinata non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali dell'ente, né di commissioni che dell'ente costituiscano articolazione interna od esterna.

Di assicurare che gli importi liquidati verranno pubblicati sul sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 14, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.

Di annullare la propria determinazione n. 54 del 21.03.2022 con la quale, per motivi cautelari, in attesa di opportune interpretazioni ufficiali sul dato inerente la popolazione residente da prendere come riferimento per la corresponsione delle nuove indennità si era ritenuto, si prendeva come riferimento, rivelatosi erroneo, la popolazione risultante dal censimento ufficiale dell'anno 2011 secondo il quale il Comune di Rosta rientrava nella fascia demografica da 3.001 a 5.000 abitanti, con una popolazione di 4.621 abitanti.

Di dare atto che entro il mese di settembre si procederà a riconoscere agli amministratori dell'Ente gli opportuni conguagli riferiti al differenziale tra le indennità effettivamente percepite e quelle spettanti come rideterminate nel presente provvedimento.

La presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il responsabile del procedimento è la d.ssa PREVER LOIRI Caterina, responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale
f.to Prever Loiri Caterina

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Impegni 253 e 259/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (Silvia RUELLA)

Rosta, li 14/07/2022

In copia conforme all'originale

Il Segretario Comunale
dott.ssa Michelina BONITO

Rosta, li 20-lug-2022

firmato digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20-lug-2022

Il Segretario Comunale
dott.ssa Michelina BONITO

firmato digitalmente